



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n.315/2011 – Decisione del 21/11/2011 – Deposito del 23/11/2011
Massima 1:	<p>Titolo Occupazione – Norme della Regione Siciliana – Erogazione delle percentuali di finanziamento a valere sull'anno in corso relative al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti di formazione professionale – Manifesta irregolarità contributiva che favorisce i datori di lavoro operanti nel settore della formazione professionale in Sicilia (i quali possono ottenere un finanziamento pubblico anche nel caso in cui non abbiano provveduto all'adempimento degli obblighi contributivi), rispetto a tutti gli altri operatori economici (che, invece, possono ottenere erogazioni pubbliche solo se hanno rispettato detti obblighi contributivi) – Promulgazione della delibera impugnata con omissione della disposizione impugnata – Sopravvenuta mancanza di oggetto nel giudizio – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011, promossa dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e all'art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in quanto, successivamente all'impugnativa, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n. 10 con omissione della disposizione impugnata; infatti, sul piano processuale, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di</p>



	promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio assemblea regionale siciliana 18/05/2011 Parametri costituzionali e norme interposte Costituzione art. 3 costituzione art. 97 costituzione art. 117, secondo comma, lettera o) Regio dereto legislativo 15/5/1946, n. 5 art. 17, lettera f)

Redattore: Antonella De Luca

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

